



## REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

### Art. 1 - Definizione

1. Il Comitato tecnico-scientifico (CTS) è l'organo consultivo della Fondazione e svolge attività a supporto del Consiglio di Amministrazione (CDA) collaborando nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione.

### Art. 2 - Nomina del Comitato tecnico-scientifico (CTS)

1. Il numero dei membri del comitato tecnico scientifico è stabilito dal CDA tra un minimo di 3 ed un massimo di 5 componenti.
2. I membri del CTS sono nominati dal CDA ai sensi dell'art. 20 comma J dello statuto entro 3 mesi dal suo insediamento all'interno di una rosa di candidati individuati quali personalità qualificate nei settori di competenza della Fondazione FABFVG ai sensi dell'art. 2 dello statuto. La rosa è formata da personalità di riconosciuto prestigio nel settore della bioeconomia, dell'agroalimentare ed in generale in ogni altro settore d'interesse della Fondazione.
3. La rosa dei candidati è costituita su proposta di ciascun consigliere del CDA che avrà cura, quindi, di raccogliere e presentare le competenze dei propri candidati con opportuna documentazione. Il CDA esprimerà i nomi dei componenti al termine di una valutazione nei termini previsti al precedente art. 2 comma 2. La documentazione del processo di individuazione è verbalizzata e rimane agli atti ed è resa consultabile ai soci.
4. Ai sensi dell'art. 23 dello statuto i membri del CTS restano in carica fino a decadenza del CDA che li ha nominati e sono rieleggibili.
5. Il CTS elegge tra i propri membri il Presidente e, ove lo ritenga opportuno, il Vicepresidente destinato a sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità.
6. Il presidente del CTS partecipa alle sedute del CDA senza diritto di voto (art. 19 dello Statuto) per favorire il miglior coordinamento fra CTS e CDA.
7. Il CDA individua un proprio componente incaricato di seguire le attività del CTS con funzioni di raccordo.

### Art. 3 - Organizzazione dei sottogruppi del CTS

1. Al fine di rendere efficace l'operatività del CTS possono essere attivati su decisione del CDA, in accordo con il CTS, dei gruppi di lavoro (GDL) cui il CDA da mandato di impegnarsi sull'analisi, la sintesi, la proposta e lo sviluppo di specifici studi e interventi per i settori di



competenza o di interesse strategico della Fondazione FABFVG ai sensi dell'art. 2 dello statuto.

2. L'attività dei GDL si svolge secondo un processo di EDP (Entrepreneurial Discovery Process) animato, sviluppato e programmato anche attraverso le competenze dello staff tecnico della FABFVG.
  - a. Il numero di GDL e l'ambito operativo è stabilito dal CDA, in accordo con il CTS, che ne informa i soci della FABFVG
  - b. Ogni GDL ha un coordinatore nominato alla sua formazione dal CDA in accordo con il CTS
  - c. La partecipazione ai lavori del GDL è aperta ai soci della Fondazione FABFVG e ai componenti delle Direzioni regionali competenti o interessate allo sviluppo o alla partecipazione alla attività di EDP.
3. I componenti del CTS possono partecipare ai GDL.
4. I componenti del CDA possono partecipare ai GDL in qualità di uditori.
5. I coordinatori dei GDL si riuniscono periodicamente con i membri del CTS, con i quali condividono e coordinano la propria attività coadiuvati dallo staff tecnico di FABFVG.
6. I membri del CTS riportano e discutono gli esiti dell'attività dei diversi GDL su invito del CDA, che può anche convocarne il coordinatore.

#### **Art. 4 - Convocazione del CTS e dei GDL**

1. Il CTS si riunisce validamente, su convocazione del Presidente del CTS, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
2. Un collaboratore della Fondazione FABFVG supporta il CTS per le funzioni di segreteria, partecipa alle sedute del CTS redigendone i verbali.
3. Le deliberazioni del CTS e dei GDL sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il calendario delle sedute dei diversi GDL è reso pubblico sul sito della Fondazione FAB con le relative condizioni di partecipazione ai lavori.
5. I verbali delle sedute del CTS e dei GDL verranno redatti e inviati al CDA entro 15 giorni e successivamente resi consultabili dai soci.

#### **Art. 5 - Validità del regolamento**

Il presente regolamento può essere modificato su proposta del CDA, salvo approvazione dell'assemblea generale.